



# Diritto & Fisco

I nuovi compensi  
**AVVOCATI**

in edicola con



## Il Notariato fa il punto sulle questioni applicative a un anno dall'entrata in vigore

# Professionisti in (ogni) società

### Per le Stp praticabili tutti i modelli. Srl a 1 € compresa

DI CHRISTINA FERIOZZI  
E LUCIANO DE ANGELIS

**A**mmisibili tutti i tipi societari per la costituzione di società fra professionisti, sia di persone che di capitali ivi compresa la srl ad un euro e la società semplice. Incompatibile con la Stp, invece, la srl semplificata a causa dell'indelegabilità del modello costitutivo standard. La prestazione professionale diventa oggetto di obbligazione a carico della società con conseguente sua responsabilità. I professionisti devono detenere la maggioranza dei due terzi dei voti pur potendo essere inferiori in numero o detenere meno dei due terzi del capitale sociale. Sono alcuni dei chiarimenti forniti dal notariato nello Studio di Impresa n. 224-2014/I recante: «Società tra professionisti - questioni applicative a un anno dall'entrata in vigore», approvato il 3 aprile 2014.

**La Stp spazia nel codice civile.** Le Stp non costituiscono un genere autonomo con causa propria, ma appartengono alle società tipiche disciplinate dal codice civile, con la conseguenza che le stesse sono soggette integralmente alla disciplina legale del modello societario prescelto (art. 10, legge 12/11/2011, n. 183). Pertanto, secondo il notariato, i soci possono liberamente scegliere sia nell'ambito dei modelli personalistici che di quelli capitalistici, sino alle coop purché il numero minimo dei soci non sia inferiore a tre. Nessun ostacolo pertanto alla costituzione di una srl di capitale fra 1 e 10.000 euro, mentre per la srl semplificata si incontra l'ostacolo di clausole statutarie incompatibili con l'inderogabilità del modello standard richiesta dal comma 3 dell'art. 2463-bis c.c. ammessa anche la società semplice poiché l'attività professionale pur rientrando nelle attività economiche non è attività d'impresa. Non è infine vietato che la Stp configuri una start-up innovativa (art. 25, dl 179/2012) benché sia difficile ipotizzare che «lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico», quale oggetto sociale esclusivo o prevalente della start-up innovativa, possa rinvenirsi nell'esercizio in via esclusiva dell'attività profes-

Le Stp per il notariato	
Il tipo sociale	Tutte le società sia personali che di capitali compresa la srl a un euro Non ammessa la società semplificata per la rigidità dello statuto standard
Le responsabilità	Preferibile ritenere che il cliente stipula il contratto con la società e non con il singolo professionista. Per le obbligazioni sociali risponde la società o il socio a seconda del regime di responsabilità connesso al tipo sociale adottato
Categorie professionali	Tutte le professioni protette possono costituire Stp. Ingegneri e avvocati seguono disciplina speciale previgente come revisori legali e farmacisti
Professioni non protette	Non possono costituire Stp. Possono partecipare a Stp come soci di investimento. Non possono costituire studi associati
Conferimenti	Il professionista può conferire la propria opera ma anche denaro o beni o lo studio professionale comprensivo di avviamento e clienti
Il limite dei due terzi	I soci tecnici o investitori devono lasciare la maggioranza dei due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci ai professionisti. Questi ultimi possono essere anche meno dei due terzi dei soci o detenere meno capitale purché in presenza di pattuizioni che garantiscano loro i due terzi dei voti
Amministrazione	Non è escluso che anche il non professionista possa rivestire l'incarico di amministratore purché il professionista rivesta un potere dominante nelle scelte professionali

nale da parte dei soci».

**Le responsabilità del tipo sociale scelto.** La scelta del tipo sociale implica il diverso regime di responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali. Nello studio si evidenzia che la controversia sulla questione se la responsabilità per le prestazioni professionali eseguite dal singolo professionista ricada sulla società, o piuttosto sul

singolo professionista incaricato, sembra essere preferibilmente risolta nel senso che il rapporto d'opera si instauri fra società e cliente poiché la designazione del professionista se non fatta dall'utente è deputata alla società, ed è sempre quest'ultima a dover garantire la continuità nell'espletamento dell'incarico. Da non trascurare, poi, la necessità di iscrizione

della stp all'albo, la soggezione di questa al regime disciplinare dell'ordine e la stipula da parte della stessa della polizza rca per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile per i danni causati ai clienti dai singoli soci professionisti. La Stp in sostanza non può essere una semplice società di mezzi, quindi, scegliendo un modello di società in cui i soci

rispondono illimitatamente delle obbligazioni sociali, ogni socio risponderà con il proprio patrimonio dell'operato di ciascun professionista.

**Le categorie professionali per la Stp.** La costituzione di stp è consentita per l'esercizio di professioni regolamentate nel sistema ordinistico ed è riservata alle professioni protette come quelle sanitarie (medico-chirurgo, veterinario, levatrice, assistente sanitaria visitatrice o infermiera professionale, nonché fisioterapista, massoterapista, psicologo) finanche a quella dei «maestri di sci». Per quanto riguarda, invece, le professioni regolate da leggi speciali quali quelle di ingegneri ed avvocati esse sono escluse dall'applicazione della legge 183/2001 in quanto resta ancora legittimo il ricorso all'associazione professionale (art. 1, legge 1815/39) e la disciplina specifica delle società tra professionisti regolate in precedenti leggi ad hoc (dlgs 163/2006 per le società di ingegneria e dlgs 96/2001 per le società tra avvocati). Per le professioni non protette è escluso l'ambito di applicazione della Stp e le prestazioni possono essere rese anche in forma societaria ma agendo come imprenditori, senza il rispetto dei vincoli ex lege 183/11. Sarà possibile costituire una Stp tra esercenti professioni protette e non protette, a condizione che il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti sia «tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci». In pratica, coloro che esercitano professioni non protette possono partecipare alla Stp in qualità di soci per prestazioni tecniche, o per finalità di investimento.

**I conferimenti.** I professionisti nella stp possono conferire la propria opera professionale ma nulla osta che gli stessi possano preferire il conferimento di denaro o beni funzionali al perseguimento degli interessi sociali. È ammessa, inoltre, nella prassi la possibilità di conferire in società il proprio studio professionale comprensivo di avviamento e della clientela. In sostanza il professionista può assumere l'impegno nei confronti della società di invitare la clientela pregressa a proseguire il rapporto con la nuova società subentrante.

## Giudici pace, i comuni salvano 300 sedi

Salvate dagli enti locali circa 300 sedi degli uffici del giudice di pace. È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di ieri (n. 87, Supplemento ordinario n. 36), il decreto 7 marzo 2014 del ministro della giustizia, che individua, ai sensi dell'art. 3 del dlgs n. 156/2012, quegli uffici di cui il ministero ha proposto la soppressione, ma per i quali gli enti hanno fatto richiesta di mantenimento, facendosi integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia, incluso il fabbisogno di personale amministrativo. Il lungo elenco pubblicato nel primo allegato al decreto, va quindi dai 18 uffici salvati del distretto di Bari, agli 11 di Caltanissetta, 25 di Catanzaro, 30 di Napoli, 19 di Potenza. Nel distretto di Milano, in particolare, sono stati salvati gli uffici dei circondari di Busto Arsizio (due), Como, Sondrio e Varese. In quello di Roma, Cassino (quattro), Frosinone,

Latina (due), Rieti, Tivoli (tre) e Viterbo (due). Gli enti locali che hanno richiesto il mantenimento degli uffici, possono procedere entro 15 giorni alla revoca dell'istanza. Quelli che non abbiano esercitato la facoltà di recesso sono tenuti a individuare, dandone comunicazione al ministero entro 60 giorni, i locali destinati a ospitare l'ufficio nonché il personale dei propri ruoli destinato a svolgere mansioni di supporto all'attività giurisdizionale da avviare alla fase formativa. La mancata comunicazione, prevede il decreto, determina la decadenza dell'istanza di mantenimento. All'esito della decorrenza del termine verrà dato avvio alla fase formativa del personale dei ruoli degli enti locali da destinare agli uffici mantenuti, che dovrà necessariamente essere completata entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto.

Gabriele Ventura